

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1575

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,  
*ad interim*, Ministro degli affari esteri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro della difesa

(MARTINO)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 2002

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	7
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge .....	»	11
Testo dell’Accordo .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con la Romania, conforme al Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Romania del luglio 1991, al Documento di Vienna del 1992 e ad altri Documenti di particolare importanza concernenti l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha lo scopo, come stabilito dall'articolo 1, di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e comprensione reciproca.

In particolare, la collaborazione militare, di cui agli articoli 2 e 3, si attua in determinati settori e forme, alcuni dei quali di seguito elencati:

politica militare e di sicurezza, controllo armamenti e disarmo;

organizzazione e gestione delle Forze armate, sistema finanziario e di contabilità;

logistica e sanità militare, attività dei servizi di topogeodesia e idrografia;

selezione, formazione e addestramento del personale militare e civile;

produzione ed equipaggiamento con sistemi moderni di difesa;

acquisto di materiali per la difesa, cooperazione tra industrie produttrici nel campo della difesa e servizi di controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della difesa;

storia militare, pubblicazioni e musei militari;

scambio di conferenzieri, studenti e materiale didattico tra istituti di formazione militare;

scambio di visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentanti di alto rango, scambio di visite tra le navi e organizzazione di esercitazioni periodiche aeronavali nel Mar Nero o nel Mediterraneo;

assistenza tecnica reciproca e cooperazione industriale tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa;

manifestazioni culturali e sportive.

L'articolo 4 disciplina la gestione delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso dell'altra Parte. Inoltre, si puntualizza che, eventuali richieste di visita presso enti o ditte che operano nel settore della difesa, dovranno essere avanzate con 40 giorni di anticipo.

L'articolo 5 stabilisce che la cooperazione dovrà essere compatibile con le leggi nazionali delle Parti e non potrà contrastare con gli obblighi internazionali sottoscritti dai due Paesi.

L'articolo 6 prevede, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Accordo, l'istituzione di una Commissione militare mista per le problematiche politico-militari composta dai membri di entrambe le Parti, che si riunirà alternativamente una volta l'anno in Italia e in Romania.

L'articolo 7 contempla l'istituzione di un Comitato tecnico misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.

L'articolo 8 stabilisce che annualmente verranno redatti dalle Parti i piani di coope-

razione bilaterale, definendo i termini e le modalità della stessa.

L'articolo 9 disciplina gli aspetti finanziari delle forme di cooperazione e l'obbligo, per ciascuna delle Parti, di assicurare il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti previsti dall'Accordo.

Le eventuali controversie, che derivino dall'errata interpretazione o applicazione dell'Accordo, in base all'articolo 10, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

L'articolo 11 prevede la possibilità di emendare o modificare l'Accordo, mentre l'articolo 12 ne stabilisce l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso.

L'Accordo non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Tuttavia dalla sua applicazione graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si allega.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

*a) Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Romania nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

*b) Analisi del quadro normativo*

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta *devolution*, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo del precedente punto *b)*. Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

In materia di accordi con la Romania, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in *itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello rumeno. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

*b) Obiettivi e risultati attesi*

Il recepimento del *Memorandum* d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

*c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

*d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

*e) Impatto sui destinatari diretti*

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

*f) Impatto sui destinatari indiretti*

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al precedente punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

## RELAZIONE TECNICA

Le uniche disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Romania in materia di collaborazione nel settore della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, riguardano gli articoli 6 e 7. L'articolo 6 prevede la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si terranno alternativamente in Romania ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invito di cinque funzionari a Bucarest, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni)	€	2.580
---	---	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 102 = Euro 116, cui si aggiungono euro 35, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, l'importo di Euro 151 viene ridotto di Euro 39 corrispondente ad un terzo della diaria (Euro 112 + Euro 34 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 = Euro 146 x 5 persone x 4 giorni)	»	2.920
--	---	-------

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Bucarest (Euro 1.136 x 5 persone = Euro 5.680 + Euro 284 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	5.964
---	---	-------

Totale onere (articolo 6)	€	11.464
---------------------------	---	--------

Inoltre, l'articolo 7 autorizza la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico misto per l'esame dei programmi tecnici ed industriali, che si riunirà alternativamente in Romania ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Bucarest, con una permanenza di quattro giorni in detta città e tenuto conto del precedente calcolo delle spese di missione e di viaggio, il relativo onere è quantificato in Euro 11.464.

Totale onere (articolo 7)	€	11.464
---------------------------	---	--------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta a Euro 22.928, in cifra tonda Euro 22.930.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore si precisa che:

l'eventuale richiesta per le attività di formazione e culturali per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 2), la possibilità di realizzare programmi di addestramento e d'istruzione, nonché l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 3), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli specifici corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini della Romania per partecipare ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari (articolo 3), necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 2, paragrafo 2, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Protocolli, va da sé che, ove venissero rivisti programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	7
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge .....	»	11
Testo dell'Accordo .....	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - In linea di principio, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare l'Accordo con la Romania, conforme al Trattato di amicizia e collaborazione tra Italia e Romania del luglio 1991, al Documento di Vienna del 1992 e ad altri Documenti di particolare importanza concernenti l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ha lo scopo, come stabilito dall'articolo 1, di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e comprensione reciproca.

In particolare, la collaborazione militare, di cui agli articoli 2 e 3, si attua in determinati settori e forme, alcuni dei quali di seguito elencati:

politica militare e di sicurezza, controllo armamenti e disarmo;

organizzazione e gestione delle Forze armate, sistema finanziario e di contabilità;

logistica e sanità militare, attività dei servizi di topogeodesia e idrografia;

selezione, formazione e addestramento del personale militare e civile;

produzione ed equipaggiamento con sistemi moderni di difesa;

acquisto di materiali per la difesa, cooperazione tra industrie produttrici nel campo della difesa e servizi di controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della difesa;

storia militare, pubblicazioni e musei militari;

scambio di conferenzieri, studenti e materiale didattico tra istituti di formazione militare;

scambio di visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentanti di alto rango, scambio di visite tra le navi e organizzazione di esercitazioni periodiche aeronavali nel Mar Nero o nel Mediterraneo;

assistenza tecnica reciproca e cooperazione industriale tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa;

manifestazioni culturali e sportive.

L'articolo 4 disciplina la gestione delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso dell'altra Parte. Inoltre, si puntualizza che, eventuali richieste di visita presso enti o ditte che operano nel settore della difesa, dovranno essere avanzate con 40 giorni di anticipo.

L'articolo 5 stabilisce che la cooperazione dovrà essere compatibile con le leggi nazionali delle Parti e non potrà contrastare con gli obblighi internazionali sottoscritti dai due Paesi.

L'articolo 6 prevede, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Accordo, l'istituzione di una Commissione militare mista per le problematiche politico-militari composta dai membri di entrambe le Parti, che si riunirà alternativamente una volta l'anno in Italia e in Romania.

L'articolo 7 contempla l'istituzione di un Comitato tecnico misto, composto dai rappresentanti delle due Parti, che tratterà esclusivamente la cooperazione nel settore dei materiali.

L'articolo 8 stabilisce che annualmente verranno redatti dalle Parti i piani di coope-

razione bilaterale, definendo i termini e le modalità della stessa.

L'articolo 9 disciplina gli aspetti finanziari delle forme di cooperazione e l'obbligo, per ciascuna delle Parti, di assicurare il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti previsti dall'Accordo.

Le eventuali controversie, che derivino dall'errata interpretazione o applicazione dell'Accordo, in base all'articolo 10, verranno risolte in via amichevole tra le Parti.

L'articolo 11 prevede la possibilità di emendare o modificare l'Accordo, mentre l'articolo 12 ne stabilisce l'entrata in vigore, la durata e le modalità di recesso.

L'Accordo non incide su leggi o regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Tuttavia dalla sua applicazione graveranno oneri sul bilancio dello Stato, quantificati con la relazione tecnica che si allega.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

*a) Necessità dell'intervento normativo*

Il presente disegno di legge si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo, che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con la Romania nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, ed in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

*b) Analisi del quadro normativo*

L'Accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti*

Le disposizioni contenute nell'Accordo e quelle di ratifica non incidono su leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Non si pone il problema di verificare la coerenza del provvedimento con le fonti giuridiche relative alla cosiddetta *devolution*, in quanto la materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta «delegificazione», per le ragioni indicate al secondo periodo del precedente punto *b)*. Pertanto, rimangono verificate le condizioni in titolo.

2. ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi*

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

In materia di accordi con la Romania, nello specifico settore della difesa, non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, sono in *itinere* provvedimenti che vertono su analoga materia ma relativi ad intese sottoscritte con altri Paesi.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*a) Ambito dell'intervento; destinatari diretti ed indiretti*

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano e quello rumeno. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

*b) Obiettivi e risultati attesi*

Il recepimento del *Memorandum* d'intesa nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati al successivo punto *f)*, può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

*c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

*d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività*

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

*e) Impatto sui destinatari diretti*

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerose precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

*f) Impatto sui destinatari indiretti*

L'impatto sui destinatari indiretti di cui al precedente punto *a)* è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

## RELAZIONE TECNICA

Le uniche disposizioni dell'Accordo tra l'Italia e la Romania in materia di collaborazione nel settore della difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato, riguardano gli articoli 6 e 7. L'articolo 6 prevede la partecipazione di funzionari alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame dei programmi operativi, che si terranno alternativamente in Romania ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invito di cinque funzionari a Bucarest, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 129 al giorno x 5 persone x 4 giorni)	€	2.580
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 102 = Euro 116, cui si aggiungono euro 35, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, l'importo di Euro 151 viene ridotto di Euro 39 corrispondente ad un terzo della diaria (Euro 112 + Euro 34 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335 e 23 dicembre 1996, n. 662 = Euro 146 x 5 persone x 4 giorni)	»	2.920

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Bucarest (Euro 1.136 x 5 persone = Euro 5.680 + Euro 284 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	5.964
		<hr/>
Totale onere (articolo 6)	€	11.464
		<hr/> <hr/>

Inoltre, l'articolo 7 autorizza la partecipazione ai lavori del Comitato tecnico misto per l'esame dei programmi tecnici ed industriali, che si riunirà alternativamente in Romania ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Bucarest, con una permanenza di quattro giorni in detta città e tenuto conto del precedente calcolo delle spese di missione e di viaggio, il relativo onere è quantificato in Euro 11.464.

Totale onere (articolo 7)	€	11.464
---------------------------	---	--------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta a Euro 22.928, in cifra tonda Euro 22.930.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore si precisa che:

l'eventuale richiesta per le attività di formazione e culturali per il personale da impiegare nelle attività militari (articolo 2), la possibilità di realizzare programmi di addestramento e d'istruzione, nonché l'assistenza addestrativa e tecnica (articolo 3), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli specifici corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

gli eventuali inviti ai cittadini della Romania per partecipare ad esercitazioni, conferenze, convegni e seminari (articolo 3), necessitano della preventiva autorizzazione e non comportano, in ogni caso, maggiori spese a carico del bilancio dello Stato;

l'articolo 2, paragrafo 2, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con appositi Protocolli, va da sé che, ove venissero rivisti programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO  
SULLA  
COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE  
TRA  
IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED  
IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE  
DELLA ROMANIA



**ACCORDO**  
**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE TRA IL**  
**MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E**  
**IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA ROMANIA**

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa Nazionale della Romania, d'ora in avanti chiamati le "Parti":

- **RIAFFERMANDO** il loro attaccamento nei confronti degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;
- **RICORDANDO** che gli obiettivi e i principi della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché la firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa da parte degli Stati Europei danno una nuova dimensione ai loro rapporti reciproci;
- **PRENDENDO ATTO** degli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per la promozione di una maggiore apertura e trasparenza nelle loro attività militari e del rafforzamento della sicurezza mediante misure tese ad aumentare la fiducia e la sicurezza;
- **TENENDO CONTO** del Documento di Vienna del 1992 sui negoziati relativi alle misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciproche;
- **SULLA BASE** delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991;
- **INTENZIONATI** a promuovere, nel contesto della Partnership for Peace, i rapporti preesistenti basati sull'amicizia e la cooperazione, nonché ad ampliare i loro accordi bilaterali con altre misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciproche.

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1**

**SCOPO DELL'ACCORDO**

Le Parti contraenti agiranno di concerto e nel rispetto dei provvedimenti giuridici vigenti, allo scopo di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche.

**ARTICOLO 2**

**SETTORI DELLA COOPERAZIONE MILITARE**

La cooperazione militare tra le due Parti sarà attuata nei seguenti settori:

- politica militare e di sicurezza;

- aspetti militari del controllo degli armamenti e del disarmo;
- organizzazione, dotazione, attività e gestione delle Forze Armate nell'ambito dell'istituzione militare;
- selezione, formazione e perfezionamento dell'addestramento del personale militare e civile;
- sistema finanziario e di contabilità nelle forze armate (assegnazione di fondi di bilancio);
- logistica, con particolare riferimento ai sistemi e alle procedure di approvvigionamento ed alla sanità militare;
- attività dei servizi di topogèodesia e idrografia;
- storia militare, pubblicazioni e musei militari;
- produzione ed equipaggiamento con moderni sistemi di difesa;
- acquisto di materiali destinati alla difesa;
- assistenza tecnica militare;
- cooperazione industriale tra ditte produttrici nel campo industriale della difesa;
- servizi di controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della Difesa;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate;
- giustizia militare e problemi inerenti alla legislazione militare.

Le attività elencate nel presente Accordo possono essere estese o limitate tramite un'intesa reciproca fra le due Parti.

Allo scopo di mettere in atto la cooperazione in determinati settori fra quelli suindicati, si possono concordare intese supplementari o protocolli di applicazione con riferimento ai dettagli inerenti agli aspetti in oggetto.

### ARTICOLO 3

#### MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione fra le due Parti sarà attuata nelle seguenti forme principali:

- visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentanti di alto rango;
- scambi di esperienza degli esperti in vari campi di attività;
- contatti tra istituti militari di tipologia simile;
- scambio di conferenzieri e studenti tra istituti di formazione militari, nonché di materiale didattico;
- partecipazione a corsi, seminari e simposi;
- scambio di visite fra le navi;
- scambio di materiale informativo e di studi;
- manifestazioni culturali e sportive;

- assistenza tecnica reciproca per determinare le caratteristiche tattiche e tecniche dei sistemi e dei mezzi necessari alle esigenze della difesa nelle quali le Parti decidono di collaborare;
- accordo sui programmi di cooperazione al fine di produrre ed equipaggiare gli eserciti delle Parti con nuovi tipi di sistemi e mezzi tecnici di difesa, nonché sull'ammmodernamento dei sistemi esistenti;
- approvvigionamento diretto e/o mediante contratti con società costruttrici di prodotti militari, equipaggiamenti e materiale relativo ai bisogni della difesa stabilito previo il comune accordo tra le parti;
- l'appoggio di iniziative destinate a promuovere la cooperazione industriale tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa;
- l'organizzazione periodica di esercitazioni aeronavali nel Mar Nero e/o nel Mediterraneo.

#### ARTICOLO 4

#### IMPEGNO DELLE PARTI SULLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI

- a. Ciascuna delle Parti garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza come minimo pari a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni, livello di classifica che corrisponda a quello stabilito dalla Parte che ha emesso i documenti e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta sino a che la Parte emittente non disponga diversamente.
- b. Per informazioni, documenti e/o materiale classificato si intendono quei supporti che contengono informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazioni, fatte in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenenti tali informazioni.
- c. La corrispondenza tra i gradini di classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

##### REPUBBLICA ITALIANA

- SEGRETO o SECRET
- RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL
- RISERVATO o RESTRICTED

##### ROMANIA

- SECRET
- SECRET
- SECRET DE SERVICIU

- d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente negli scopi concordati, in base alle intese tra le Parti, in conformità agli obiettivi del presente Accordo.
- e. Il trasferimento verso terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di carattere militare, classificati o non classificati, sarà sottoposto, in base ai

provvedimenti del presente Accordo, all'approvazione preventiva, per iscritto, da parte del Governo, degli organi e delle ditte che li hanno messi a disposizione, se non diversamente previsto con l'accordo delle parti.

- f. Le visite dei cittadini di una delle Parti ad enti o ditte che lavorano nel campo della Difesa e si trovano sotto la giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste con 40 giorni prima del loro inizio e saranno sottoposte all'autorizzazione degli organi competenti del Paese che verrà visitato.

Le richieste dovranno comprendere le generalità complete dei visitatori, il nome dell'ente o della ditta di appartenenza, la classifica di segretezza cui hanno accesso i visitatori o gli esperti, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, si impone il possesso di un certificato che attesti inequivocabilmente l'identità dei visitatori, in conformità alla procedura di abilitazione e alle regole per la tutela del segreto.

- g. Nel caso in cui, ai sensi del presente Accordo, le informazioni segrete costituiscono l'oggetto dello scambio nel settore industriale e/o tra ditte appartenenti alle Parti, è necessario stipulare accordi separati tra le autorità competenti delle due Parti.

Ai sensi dei provvedimenti di questi accordi, la validità delle clausole sulla sicurezza comprese nel presente Accordo sarà estesa anche alle informazioni classificate nell'ambito delle trattative contrattuali.

#### ARTICOLO 5

#### OBBLIGHI DELLE PARTI IN CONFORMITÀ CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

Le forme di cooperazione convenute tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, saranno compatibili con le leggi nazionali delle Parti, non entreranno in contrasto con gli obblighi che scaturiscono, per ciascuna delle Parti, da altri obblighi internazionali sottoscritti dalle stesse e saranno in conformità con gli orientamenti politici internazionali delle Parti.

#### ARTICOLO 6

#### COMMISSIONE MISTA

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dell'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo, le Parti istituiscono la Commissione militare mista italo-romena (di seguito denominata "Commissione").

La Commissione sarà composta da: un presidente, un segretario e dai membri di entrambe le Parti.

Congiuntamente, alle riunioni effettuate dalla Commissione, parteciperà un numero ritenuto congruo di esperti.

Per la parte italiana, la co-presidenza sarà assicurata dal Capo Ufficio Generale Politica Militare o da un suo delegato.

Per la parte romena, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento per la Politica di Difesa e le Relazioni Internazionali o da un suo delegato.

Come Segretario della Commissione, per la parte italiana, sarà designato uno degli Ufficiali responsabili per le relazioni internazionali nell'ambito dell'Ufficio Generale Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa.

La parte romena nominerà come Segretario della Commissione l'Ufficiale addetto alle relazioni militari italo-romene della Sezione Relazioni Internazionali della Direzione Politica Militare e Relazioni Internazionali.

La Commissione si riunirà, normalmente, una volta all'anno alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti. Le sessioni della Commissione saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.

Nel loro ruolo di membri della Commissione, gli addetti militari saranno impegnati nella preparazione e nello svolgimento delle attività che verranno eseguite ai sensi dei provvedimenti del presente Accordo.

## ARTICOLO 7

### COMITATO TECNICO MISTO ITALO-ROMENO

Per l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo nel settore della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari alle proprie esigenze di difesa, le Parti costituiranno un Comitato tecnico misto italo-romeno, denominato in seguito "Comitato tecnico misto".

Il Comitato tecnico-misto sarà costituito da: un presidente, un segretario ed i membri di ciascuna delle Parti. Se e quando sarà necessario, il Comitato tecnico misto coopterà anche altri esperti.

Per la parte italiana, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti o dal suo delegato.

Per la parte romena, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito o dal suo delegato.

Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte italiana sarà designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni italo-romene nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive, proveniente dal III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana.

Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte romena sarà designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni romeno-italiane nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania.

Il Comitato tecnico misto si riunirà, normalmente, una volta all'anno, alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti, mentre le sessioni dello stesso saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.

Come membri permanenti del Comitato tecnico misto saranno ufficiali e/o esperti dei settori direttamente interessati nell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.

Il Comitato tecnico misto adempierà ai seguenti compiti:

1. Determinare e stabilire i settori possibili per collaborare e promuovere gli studi ai fini di delineare le caratteristiche dei sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive;
2. Favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attività di produzione, per la realizzazione dei sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive;
3. Facilitare le attività, le relazioni e le transazioni dirette tra le società produttrici di sistemi e materiali tecnici per le esigenze della difesa, nonché fra queste e gli enti governativi dei due Paesi;
4. Sostenere l'assistenza tecnica e di addestramento richieste dallo sviluppo dei programmi di cooperazione;
5. Sottoporre all'esame delle autorità nazionali le proposte e le raccomandazioni per raggiungere nelle migliori condizioni gli obiettivi del presente Accordo.

Per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, il Comitato tecnico misto potrà proporre, se sarà necessario, la costituzione di gruppi di lavoro composti da ufficiali delle due Parti e/o da esperti provenienti da altri dipartimenti, enti governativi o da settori industriali.

Questi gruppi saranno subordinati al Comitato tecnico misto.

I capi dei gruppi di lavoro saranno designati di comune accordo fra le autorità delle due Parti.

Le Parti nominano il III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e, rispettivamente, la Sezione Cooperazioni Tecniche con l'Estero del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania, come organi specializzati e punti di contatto per il coordinamento delle attività relative alla cooperazione nel settore della produzione di sistemi e ausili difensivi.

Ciascuna delle Parti presterà i propri buoni uffici affinché le società onorino gli impegni contrattuali, assunti nell'ambito della cooperazione, prevista nel presente Accordo.

## ARTICOLO 8

### PIANIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE

In base ai provvedimenti del presente Accordo, le Parti appronteranno Programmi annuali di cooperazione.

La preparazione dei suddetti programmi dovrà essere completata entro il 15 novembre dell'anno che precede l'inizio dello svolgimento dei Programmi stessi, previa consultazioni tra i componenti la Commissione e, rispettivamente, il Comitato tecnico misto.

I suddetti Programmi di cooperazione saranno firmati dai co-presidenti della Commissione militare mista e del Comitato tecnico misto o da altre persone autorizzate dalle due Parti, non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente lo svolgimento del programma.

I Programmi di cooperazione comprenderanno:

- a. la denominazione delle attività ed il Paese di svolgimento;
- b. la durata ed il periodo delle attività;
- c. il numero dei partecipanti e gli organi responsabili del loro svolgimento, nonché altri dati necessari.

Ciascuna delle Parti informerà gli enti e le ditte interessate del proprio Paese sul contenuto del presente Accordo nelle parti a loro attinenti, e di concerto stabiliranno le regole interne per un'agevole attuazione.

Nell'osservanza delle leggi e degli atti normativi nazionali, ciascuna delle Parti assisterà l'altra in ogni attività relativa all'applicazione del presente Accordo.

## ARTICOLO 9

### ASPETTI FINANZIARI

Tutte le competenze finanziarie spettante al personale che partecipa alle attività previste nel presente Accordo e nel Programma annuale di cooperazione saranno trattate su base di reciprocità, particolarmente nel caso delle delegazioni, come segue:

- la Parte ospitante farà fronte alle spese per il vitto e l'alloggio presso strutture militari, alle spese che riguardano il trasporto sul proprio territorio nonché alle spese inerenti all'assistenza medica e stomatologica d'urgenza;
- la Parte ospite farà fronte agli oneri finanziari e alle spese per il trasporto internazionale delle proprie delegazioni, nonché ad ogni altra spesa necessaria, in base ai propri regolamenti.

Nel caso di qualsiasi altra attività, all'infuori di quelle inerenti alle delegazioni ufficiali, le modalità per fronteggiare gli oneri finanziari saranno stabiliti caso per caso, in base ad un'intesa.

Ciascuna Parte ha l'obbligo di assicurare il risarcimento per qualsiasi danno provocato a proprietà privata o di altra natura, causato dai membri delle delegazioni militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.

## ARTICOLO 10

### RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo saranno risolte dalle Parti, nel più breve tempo possibile, mediante consultazioni nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto o ricorrendo, di comune accordo, ad ogni altra procedura conveniente.

Ogni volta che una delle Parti è impossibilitata ad adempiere oppure ritiene che l'altra Parte non osserva i provvedimenti del presente Accordo, le Parti inizieranno, al più presto, delle consultazioni tese a dirimere la questione nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto.

## ARTICOLO 11

### EMENDAMENTI E MODIFICHE

Ognuna delle parti può proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.

## ARTICOLO 12

### DURATA E SCADENZA

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 5 (cinque) anni e sarà prorogato automaticamente ancora per un periodo di un anno, se nessuna delle Parti avrà notificato all'altra, con almeno sei mesi prima della scadenza della validità, l'intenzione di denunciare l'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica che riguardi l'adempimento alle procedure legali di entrambe le Parti.

Stipulato a Roma, in data 26 febbraio '97, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e romena, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Luca Cordero di Montezemolo*

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA  
NAZIONALE DELLA ROMANIA

*Stefan*

